



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**

*Città dal 1597*

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

### **IL SINDACO**

#### **VISTO**

l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

#### **VISTA**

la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

#### **RENDE NOTO**

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o scaricandolo dal sito web del Comune.

L'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari viene effettuato entro il mese di dicembre degli anni dispari.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana,
- b) Buona condotta morale,
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

*Mirandola, dalla Residenza Comunale,*

IL SINDACO